SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1522)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, CAROLLO, PINTO Michele, SCARDACCIONE, DI LEMBO, D'ONOFRIO, LAPENTA, PATRIARCA, COLELLA, BONIFACIO, CONDORELLI, TANGA, D'AMELIO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1985

Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui integrativi ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, fu istituita una speciale delegazione decentrata della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali operanti nell'ambito delle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980.

Per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma veniva riservata una quota di lire 1.000 miliardi, che la Cassa depositi e prestiti doveva vincolare nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali per il triennio 1981-1983. Lo Stato si sarebbe interamente accollato l'onere di ammortamento dei mutui attivati dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti.

Nel corso di questi anni la scelta del legislatore di costituire una speciale delegazione decentrata per le zone terremotate, destinata ad avvicinare l'operatività della Cassa depositi e prestiti alle reali necessità degli enti locali, si è rivelata estremamente felice. La quota riservata di lire 1.000 miliardi è risultata largamente utilizzata e tutti i comuni interessati si sono attivati per avviare procedure di mutuo volte a ricostruire importanti opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.

Sulla base delle puntuali esigenze avanzate e dimostrate dagli enti locali, il Ministro per la protezione civile, competente a seguire questa fase della ricostruzione, ha fatto presente al Parlamento in più occasioni la necessità di integrare lo stanziamento di cui al citato articolo 15-*ter*, comma secondo.

La normativa che si propone, composta di un solo articolo, intende venire incontro a questa esigenza, largamente condivisa da tutte le forze politiche, indicata dal Ministro per la protezione civile e confermata da

tutti gli enti locali delle zone terremotate. A tal fine si propone che la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a concedere ai comuni colpiti dal terremoto ulteriori mutui integrativi sino all'ammontare di 60 miliardi di lire; i fini e le modalità delle operazioni finanziarie rimangono quelli stabiliti dai commi secondo e terzo dell'articolo 15-*ter* del citato decreto-legge n. 776.

All'uopo si è individuata una formula di copertura che tiene conto degli attuali utilizzi del fondo speciale di parte corrente per l'anno in corso e per il triennio 1985-1987.

Gli aspetti finanziari, quindi, sono stati oggetto di attento esame e la copertura proposta appare perfettamente valida.

Si confida pertanto in un rapido *iter* del disegno di legge anche in considerazione dei notevoli benefici che la normativa avrà sul tessuto economico e sui riflessi occupazionali delle zone terremotate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per gli stessi fini e con le stesse modalità di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 ulteriori mutui integrativi sino all'ammontare di 60 miliardi di lire.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6 miliardi per il 1986 e in lire 6 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando la proiezione per gli anni 1986 e 1987 dell'accantonamento « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.